COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO Presidente

(NA) BLANDINI Membro designato dalla Banca d'Italia

(NA) GATT Membro designato dalla Banca d'Italia

(NA) MINCATO Membro di designazione rappresentativa

degli intermediari

(NA) PALMIERI Membro di designazione rappresentativa

dei clienti

Relatore GIANMARIA PALMIERI

Seduta del 15/04/2020

FATTO

In relazione ad un contratto di finanziamento mediante cessione del quinto della retribuzione, sottoscritto in data 08/07/2011 ed estinto anticipatamente nell'agosto 2015 in corrispondenza della 48* rata di rimborso, il ricorrente, insoddisfatto dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale richiede la restituzione dei costi non maturati in esito all'intervenuta estinzione anticipata, per un importo complessivo di €1.808,19, oltre interessi, così calcolato: *a*) euro 703,04 per commissione di attivazione; *b*) euro 148,31 per commissione di gestione; *c*) euro 414,61 per commissione intermediario; *d*) euro 362,23 per premi assicurativi non goduti; e) euro 180,0 0per spese di istruttoria

L'intermediario si è ritualmente costituito, eccependo quanto segue: a) di aver restituito in sede di conteggio estintivo un importo pari ad € 899,89 a titolo d ratei non maturati; b) la natura up front delle commissioni di attivazione in quanto percepite dalla Banca a copertura delle prestazioni e degli oneri relativi all'attivazione del prestito presso l'amministrazione dalla quale il cedente dipende; c) la natura up front delle spese di istruttoria, essendo le stesse volte a remunerare una mera e forma attività di pre-analisi ai fini della valutazione del merito creditizio e della fattibilità dell'operazione di finanziamento; d) con riferimento alle commissioni di gestione, precisa di averne già restituito in sede di conteggio estintivo la quota non maturata nella misura di € 899,89. Fermo restando quanto sopra, con l'intenzione di andare incontro alle esigenze del cliente rinnova, così come già



offerto in sede di risposta al reclamo, la propria disponibilità a rimborsare l'ulteriore somma di € 708,32 (non accettata dal cliente) calcolata secondo il criterio pro rata temporis, al netto di quanto già riconosciuto in sede di conteggio estintivo; e) la natura up-front e la conseguente non rimborsabilità delle commissioni di intermediazione; deduce, inoltre, che il mediatore creditizio, a seguito di specifico incarico conferito direttamente dal cliente, svolge la sua attività senza essere legato ad alcuna delle parti da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza, come chiaramente stabilito dall'art. 128-sexies, comma 4, TUB; f) con riguardo alla richiesta di restituzione della quota parte non goduta del premio assicurativo per la polizza stipulata a copertura del rischio vita, evidenza di aver già provveduto, a seguito della ricezione del reclamo, a trasmettere la richiesta di rimborso del premio vita non goduto alla competente Compagnia Assicurativa, la quale ha comunicato di aver restituito al cliente l'importo della somma spettante, nella misura di € 203,29

Pertanto, conclude affinché il collegio rigetti la richiesta di restituzione delle ulteriori somme a titolo di commissioni di gestione e di attivazione, tenuto conto di quanto già rimborsato dal resistente per un importo pari ad euro 899, 89 e rigetti altresì la richiesta di restituzione delle commissioni di intermediazione; inoltre, limiti il rimborso del premio assicurativo non goduto a quanto la compagnia assicuratrice ha calcolato e restituito secondo criteri attuariali, in base alle condizioni di assicurazione sottoposte ex ante al ricorrente, per un importo pari ad euro 203,29; infine, rigetti la domanda di restituzione delle spese di istruttoria. In via subordinata, chiede di circoscrivere l'importo a quello già offerto in sede di reclamo pari ad euro 708,32 rifiutato dal ricorrente; in via ulteriormente subordinata chiede di decurtare dall'importo individuato quanto già rimborsato al cliente a titolo di commissioni e di premio assicurativo per un importo complessivo pari ad euro 1103,18.

DIRITTO

La domanda del ricorrente è relativa al riconoscimento del suo diritto ad una riduzione del costo totale del finanziamento anticipatamente estinto e del conseguente rimborso degli oneri commissionali ed assicurativi, nonché delle spese.

Il ricorso merita di essere accolto soltanto in parte.

Il Collegio osserva che la sussistenza del diritto alla riduzione del costo del finanziamento anticipatamente estinto trae il proprio fondamento normativo nelle disposizioni di cui all'art.121, co. 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito e all'art. 125-sexies T.U.B., che impone una riduzione del costo totale del credito, "pari" all'importo degli interessi e "dei costi dovuti per la vita residua del contratto".

E' appena il caso di premettere che il riferimento all'inciso relativo alla "vita residua del contratto" ha determinato, tanto nella "giurisprudenza" ABF, quanto (e soprattutto) nella disciplina sub primaria della Banca d'Italia (cfr. Le Disposizioni sulla trasparenza e le Indicazioni della Vigilanza del 2009, 2011 e 2018, nonché le Comunicazioni Banca d'Italia del 2009 e 2011) il risultato di circoscrivere i costi interessati alla restituzione in ragione della estinzione anticipata del finanziamento a quelli che dipendono oggettivamente dalla durata del contratto(c.d. costi recurring). È altresì noto che il criterio di riducibilità generalmente adottato, in assenza di diversi criteri di calcolo convenzionalmente convenuti, è stato individuato nel metodo proporzionale puro, c.d. pro rata temporis.

Con domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'art.267 TFUE il Giudice del Tribunale di Lublino ha chiesto alla Corte di Giustizia Europea di fornire la esatta interpretazione dell'art.16, par. 1, della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del



Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori, che ha abrogato la direttiva 87/102 CEE del Consiglio e, in particolare, di chiarire se tale disposizione, nel prevedere che "Il consumatore ha diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto", includa o meno tutti costi del credito, compresi quelli non dipendenti dalla durata del rapporto.

La risposta della Corte (resa con la decisione in data 11 settembre 2019 in causa C-383/18) è stata che l'art.16 della Direttiva deve essere interpretato nel senso che "il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore".

Il Collegio di Coordinamento, investito della questione relativa agli effetti della menzionata sentenza, con decisione n. 26525/2019, ha enunciato il seguente, articolato principio di diritto: "A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front".

"Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF".

"La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda".

"Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring".

"Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring".

In particolare, nel caso sottopostogli, il Collegio di Coordinamento ha ritenuto che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi *up front* ripetibile debba essere analogo a quello che le parti avevano previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.

Questo Collegio osserva che nella giurisprudenza di merito non sono mancati orientamenti volti, in base alla citata decisione della Corte di Giustizia, non solo ad affermare che *l'art.125 sexies TUB debba essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore abbia diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front, ma anche ad applicare a tutte le voci di costo non godute, ai fini del computo del quantum da restituire al consumatore, il criterio <i>pro rata temporis* (Trib. Napoli, 20 febbraio 2020); così come, in una prospettiva radicalmente diversa, talune decisioni hanno escluso che la sentenza Lexitor possa dispiegare i suoi effetti sul piano del rapporto negoziale intermediario – consumatore (Trib. Napoli, 10 marzo 2020).

Tuttavia, questo Arbitro, con propria autonoma determinazione, aderisce al criterio fatto proprio dal Collegio di coordinamento in ordine alla quantificazione dei costi *up front* da retrocedere, rappresentando la previsione pattizia sul conteggio degli interessi corrispettivi il solo referente normativo avente "forza di legge tra le parti" (art. 1372 cod. civ.) utile (nel rispetto del principio di proporzionalità) alla "integrazione giudiziale secondo equità" (art. 1374 cod. civ.).



Pertanto, rilevato, con riferimento alle voci di cui il ricorrente chiede il rimborso che, alla luce dell' orientamento dell'ABF, le commissioni di gestione sono da considerare recurring, ma nulla risulta ancora dovuto al ricorrente, a fronte dell'importo di € 1048,21 cui risulta aver diritto, alla luce del rimborso già effettuato a suo favore dal resistente, secondo il criterio proporzionale, per € 899,89 e di quanto (€ 708,32) questi si è dichiarato disponibile a corrispondere ulteriormente al primo, mentre "istantanea" va considerata, alla luce dei più recenti indirizzi convenuti tra i Collegi ABF e delle circostanze emerse dalla documentazione agli atti sulle modalità e la tempistica del conferimento dell'incarico all'intermediario del credito (nel caso di specie un mediatore creditizio), la voce relativa agli oneri di intermediazione, come pure quella relativa alle spese di istruttoria ed alle commissioni di attivazione; osservato che, quindi, relativamente a tali ultime voci, risulta dovuta al ricorrente, alla luce del contenuto della domanda attorea e in applicazione del citato criterio previsto dalle parti per il conteggio degli interessi corrispettivi, la somma di € 270,75 per gli oneri di intermediazione, nonché di € 117,55 relativamente alla spese di istruttoria e di € 459.11, con riguardo alla commissione di attivazione; osservato che quanto dovuto per gli oneri assicurativi non goduti (€ 203,29), in base al legittimo criterio stabilito pattiziamente dalle parti, risulta essere stato già restituito al ricorrente dalla compagnia assicuratrice.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 847,41, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO